



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ALESSANDRIA

COMITATO PARI OPPORTUNITA' REGOLAMENTO EX ART. 25 COMMA IV LEGGE 247/2012

1. COSTITUZIONE

Al fine di favorire l' accesso alla libera professione, alla formazione e qualificazione professionale delle donne nonché al fine di promuovere la rimozione dei comportamenti discriminatori e di ogni altro ostacolo che limiti di fatto l' uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nella professione forense, valorizzando nel contempo la differenza di genere, è costituito presso il Consiglio dell' Ordine degli Avvocati di Alessandria il Comitato per le Pari Opportunità.

Il Comitato ha la propria sede operativa presso il Consiglio dell' Ordine degli Avvocati di Alessandria.

2. COMPOSIZIONE

Il Comitato ha durata equiparata a quella dell' eletto Consiglio dell' Ordine degli Avvocati e decade contestualmente alla scadenza del mandato degli Avvocati eletti quali componenti del Consiglio dell' Ordine.

Il Comitato è composto da numero 5 componenti eletti da tutti gli iscritti all' Albo degli Avvocati.

Le elezioni sono disciplinate dal regolamento individuato come allegato A) che fa parte integrante del presente regolamento.

Il Comitato al suo interno nomina il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.

3. FUNZIONI

La funzione del Comitato è quella di proporre, anche tramite e con l' ausilio e l' appoggio del Consiglio dell' Ordine degli Avvocati, interventi volti a promuovere e realizzare pari opportunità tra uomini e donne.

A tal fine esso svolge i seguenti compiti:

- a) analizza e monitora la situazione delle donne avvocato e delle praticanti avvocato operanti nell' ambito istituzionale di pertinenza del Consiglio dell' Ordine degli Avvocati di Alessandria;
- b) elabora proposte atte a creare e favorire effettive condizioni di pari opportunità nell' accesso e nella crescita dell' attività professionale, coordinando le proprie iniziative con gli organismi analoghi operanti a livello istituzionale e/o territoriale;
- c) diffonde le informazioni sulle iniziative intraprese;
- d) propone al Consiglio dell' Ordine iniziative demandate dalle leggi vigenti;

- e) organizza incontri con gli Avvocati ed i Praticanti anche a fini formativi;
- f) informa e sensibilizza gli iscritti all' Ordine degli Avvocati di Alessandria e l' opinione pubblica a livello locale sulla necessità di promuovere pari opportunità nella vita lavorativa e nei percorsi formativi;
- g) verifica periodicamente la corretta attuazione e l' esito finale dei progetti elaborati dal Consiglio dell' Ordine;
- h) elabora e diffonde codici di comportamento diretti a specificare regole di condotta conformi alla parità e ad individuare manifestazioni anche indirette di discriminazione;
- i) promuove iniziative e confronti tra gli operatori del diritto, con particolare attenzione alle problematiche derivanti dalla difficoltà di conciliare le cure familiari e dei figli con l' espletamento della libera professione;
- l) promuove e favorisce la istituzione dei comitati per le Pari Opportunità presso gli altri Consigli dell' Ordine per costituire una rete indispensabile tra i vari organismi, che dovrà costituire valido supporto anche per le iniziative promosse dalla Commissione di Studi per le Pari Opportunità istituito presso il Consiglio Nazionale Forense;
- m) inserisce nella formazione professionale moduli atti a diffondere e valorizzare le differenze di genere;
- n) individua forme di sostegno ed iniziative volte a promuovere la crescita professionale delle donne avvocato e la formazione di una cultura di rappresentanza femminile negli organi istituzionali e associativi, anche tramite l' attuazione di riforme delle leggi e regolamenti che disciplinano l' ordinamento professionale.

4. ORGANI

Il Comitato elegge al suo interno, a maggioranza semplice, il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.

Il Presidente:

- o rappresenta il Comitato;
- o lo convoca e lo presiede;
- o stabilisce l' ordine del giorno della riunione, tenendo conto delle proposte formulate;
- o riferisce al Consiglio dell' Ordine degli Avvocati sulle iniziative da intraprendersi per l' attuazione delle funzioni di cui innanzi;

Il Vice Presidente:

- o sostituisce il Presidente in caso di impedimento dello stesso;
- o su delega del Presidente svolge funzioni di rappresentanza del Comitato;

Il Segretario:

- o fruendo degli Uffici e dei collaboratori del Consiglio dell' Ordine svolge le usuali attività di Segreteria.

5. ORGANIZZAZIONE INTERNA DEL COMITATO

Il Comitato definisce, al suo interno, l' organizzazione dei lavori, la periodicità degli incontri ed i criteri di studio ed approfondimento delle tematiche.

A tal fine si riserva la facoltà di approntare delle Commissioni, composte da almeno numero tre membri anche estranei al Comitato e di nomina concertata con il Consiglio dell' Ordine.

6. CONVOCAZIONI

Il Presidente convoca il Comitato almeno una volta al mese.

Il Comitato può essere altresì convocato su richiesta motivata della metà dei suoi componenti.

L' assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei componenti.

Le delibere saranno approvate a maggioranza semplice.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

7. DECADENZA E DIMISSIONI

Il componente del Comitato Pari Opportunità decade laddove non giustifichi la propria assenza per oltre tre riunioni.

Nel caso di decadenza quale componente del Comitato così come nel caso in cui vengano rassegnate le dimissioni, il primo dei candidati non eletti alle ultime elezioni sarà nominato quale nuovo componente con delibera del Comitato medesimo.

Nell' ipotesi di decadenza o di dimissioni del componente delegato dal Consiglio dell' Ordine quest' ultimo provvederà a sostituirlo.

8. DIRITTO DI INFORMAZIONE

Il Consiglio dell' Ordine degli Avvocati assicura al Comitato informazioni preventive su argomenti di interesse dello stesso.

Trasmette tempestivamente documenti preparatori.

Il Comitato, in persona del suo Presidente, può richiedere in qualsiasi momento al Presidente del Consiglio dell' Ordine e agli organi istituzionali consultazioni ed audizioni su materie e temi a tutela delle pari opportunità.

9. STRUMENTI E RISORSE

Per lo svolgimento delle proprie funzioni, il Comitato può richiedere al Consiglio dell' Ordine la collaborazione degli addetti all' Ufficio dello stesso e può usufruire di contributi che il Consiglio dell' Ordine delibererà previa motivata richiesta per promuovere iniziative, indagini e ricerche e quant' altro necessario per il raggiungimento delle proprie finalità.

10. NORMA TRANSITORIA.

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di approvazione dello stesso da parte del Consiglio dell' Ordine.

Approvato dal Consiglio dell' Ordine degli Avvocati di Alessandria con delibera del 18 LUGLIO 13.

Ritenuto che alla data odierna, il Consiglio dell' Ordine degli Avvocati di Alessandria non dispone del Comitato per le Pari Opportunità, verranno indette nuove elezioni per la sua immediata costituzione. I membri eletti resteranno in carica fino al 31.12.2014, data in cui scadrà il mandato di tutti i Consiglieri dell' Ordine degli Avvocati attualmente in carica.

Le suddette elezioni si terranno nei giorni 18 e 19 Settembre 2013.

COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITA' REGOLAMENTO ELETTORALE ALLEGATO A

Art. 1

Le elezioni dei componenti del Comitato si svolgono in concomitanza con quelle per il Consiglio dell' Ordine.

Art. 2

Tutti gli avvocati iscritti agli Albi dell' Ordine di Alessandria sono eleggibili.

Al fine di consentire all' elettorato di conoscere per tempo i nominativi degli Avvocati che hanno segnalato la propria disponibilità alla elezione, il Consiglio dell' Ordine provvederà a redigere e ad affiggere il manifesto contenente l' elenco alfabetico dei suddetti nominativi almeno tre giorni prima della data delle elezioni presso gli Uffici Giudiziari del Circondario.

Art. 3

Gli iscritti che intendono candidarsi dovranno far pervenire presso la Segreteria del Consiglio dell' Ordine la propria candidatura nel medesimo termine previsto per le candidature per la elezione dei componenti il Consiglio dell' Ordine.

La candidatura al Comitato per le Pari Opportunità è incompatibile con la candidatura al Consiglio dell' Ordine.

Art. 4

La candidatura è individuale.

I candidati sono raggruppati in unica lista redatta in ordine alfabetico.

Art. 5

Le elezioni si svolgono in unico turno.

Vengono eletti i 5 candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti.

Art. 6

Gli avvocati possono segnalare la propria o la altrui candidatura agli elettori con modalità non contrastanti con la deontologia ed il decoro professionale.

Durante le operazioni di voto non è ammessa alcuna forma di propaganda all' interno del seggio elettorale.

Art. 7

I componenti del seggio designati dal Comitato uscente nominano il Presidente ed il Segretario del seggio, fatta eccezione per la prima elezione in occasione della quale verranno nominati dal Consiglio dell' Ordine degli Avvocati.

Il Seggio è composto dal Presidente e da tre scrutatori.

Durante le operazioni elettorali in Presidente del seggio ha la facoltà di nominare due o più iscritti agli Albi, non candidati, per la sorveglianza necessaria ad assicurare la regolarità della consultazione.

Art. 8

Il voto è espresso a mezzo di schede timbrate e vistate dal Presidente del seggio o dal Segretario del seggio.

Il Presidente del seggio, prima di consegnare la scheda all' elettore, ne verifica l' iscrizione agli albi e ne rileva la presenza mediante la firma apposta dall' elettore su copia degli stessi.

Gli elettori possono esprimere da una a cinque preferenze.

Art. 9

Nello svolgimento delle operazioni di scrutinio, premesso che deve sempre prevalere la volontà dell' elettore, saranno adottati i seguenti principi:

- a) ove un candidato sia indicato solo con il cognome, anche se vi sono omonimi il voto verrà attribuito al candidato;
- b) ove un candidato sia indicato con il cognome esatto ma con il prenome errato, se questo non corrisponde a quello di altro iscritto agli Albi, il voto verrà attribuito al candidato;
- c) ove un candidato sia indicato con uno dei cognomi, se il prenome è esatto, il voto verrà attribuito al candidato; se manca il prenome, anche se vi sono omonimi, il voto verrà attribuito al candidato;
- d) ove un candidato sia indicato con il cognome e il prenome non corrispondono da altro iscritto agli Albi, il voto verrà attribuito al candidato;
- e) ove un candidato sia indicato solo con il cognome ortograficamente errato, se tale cognome non corrisponde ad altro iscritto agli Albi, il voto verrà attribuito al candidato.

Art. 10

Le operazioni di voto si svolgeranno contestualmente alle elezioni del Consiglio dell' Ordine.

A conclusione inizieranno le operazioni di scrutinio.
Il Presidente può disporre la sospensione delle operazioni di scrutinio.
Approvato dal Consiglio dell' Ordine degli Avvocati con delibera del 18 LUGLIO 13.

IL PRESIDENTE

F.to : Avv. Piero MONTI

IL SEGRETARIO

F.to: Avv. Giancarlo TRIGGIANI

COPIA
CONFORME

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
AVV. GIANCARLO TRIGGIANI

